



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 29/06/2016

OGGETTO: Sentenza n. 674/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. De Priamo Gaspare e Corsentino Enza c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 12,30 in Castelvetro nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 20/06/2016, di seguito integralmente trascritta:

“PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore il 12.03.2012, i sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore xxxxxxxxxxxx, hanno chiesto al Tribunale di Marsala di condannare la Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal minore in conseguenza di un sinistro verificatosi in Castelvetro nella borgata di Marinella di Selinunte, per l'ammontare di € 7.163,00 oltre spese legali ed accessori (All. 1);

CHE costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree nonché il quantum richiesto (All. 2);

VISTA la Sentenza n° 674/2015, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 11.02.2016 con la quale il Giudice, dott.ssa Filippetta Signorello, in parziale accoglimento delle richieste degli attori, ha condannato il Comune a pagare ai sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore xxxxxxxxxxxx, la somma di € 5.900,00 oltre ad € 363,00 per spese di CTP, interessi sino al soddisfo, compenso del CTU e spese legali (All. 3);

VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 506/leg/G del 4.09.2015 con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'inopportunità di proporre appello avverso la sopradetta Sentenza e l'annotazione positiva del Sindaco (All. 4);

VISTA la notula a firma dell'avv. Daniela Grimaudo, con allegato prospetto degli interessi e rivalutazione monetaria, nella quale si quantificano le somme dovute come segue (All. 5):

<i>SORTE (danni fisici)</i>	€	5.900,00
<i>INTERESSI e RIVALUTAZIONE dal 2.09.2011 al 30.04.2016</i>	€	609,94
<i>SORTE (CTP)</i>	€	363,00
<i>COMPENSO CTU</i>	€	300,00
<i>COMPETENZE LEGALI</i>	€	2.450,00
<i>SPESE LEGALI NON IMPONIBILI</i>	€	218,00
<i>SPESE FORFETARIE 15% su € 2.450,00</i>	€	367,50
<i>CAP su € 2.817,50</i>	€	112,70
<i>TOTALE</i>	€	<i>10.321,14</i>

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016;

CHE pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra, pari ad € 10.321,14 in favore dei Sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore xxxxxxxxxxxxxx ;

CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23.02.2005);

CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. Civ. Sez. 1, 16/06/2000, n.8223);

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 163 c. 2 del D.Lgs n° 267/2000;

VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

per quanto premesso,

PROPONE

al Commissario Straordinario

1) PRENDERE ATTO della Sentenza n° 674/2015 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 11.02.2016, con la quale e si condanna il Comune di Castelvetro a pagare ai sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore xxxxxxxxxxxxxx, la somma di € 5.900,00 oltre ad € 363,00 per spese di CTP, interessi sino al soddisfo, compenso del CTU e spese legali;

2) RICONOSCERE, come riconosce, che la somma di € 10.321,14 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 674/2015 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 da corrispondere ai Sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore xxxxxxxxxxxxxx;

3) DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 10.321,14 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;

4) DEFINIRE l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

5) DARE MANDATO al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore dei Sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore xxxxxxxxxxxxxx ;

- 6) *DARE ATTO* che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dell'art. 163 c. 2 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;
- 7) *TRASMETTERE* copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.”;

Osserva:

- Che la proposta formulata è corredata dai prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile;
- Che in particolare è stato acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;
- Che la esattezza dei conteggi, relativi alle somme da corrispondere agli attori, risulta dalla nota dell'1/06/2016 a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo;
- Che sulla base di motivato parere della stessa Avv. Grimaudo reso in data 04/09/2015, l'Amministrazione, avuto riguardo alle esigue probabilità di esito favorevole, ha deciso di non proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza stessa;
- Che da ciò deriva l'ineludibile obbligo di pagare agli attori quanto dovuto per sorte capitale, interessi e spese, potendosi configurare, in caso di ritardo nell'adempimento, responsabilità per i maggiori oneri.

Per le esposte considerazioni;

DELIBERA

- 1) *PRENDERE ATTO* della Sentenza n° 674/2015 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 11.02.2016, con la quale si condanna il Comune di Castelvetro a pagare ai sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore xxxxxxxxxxxxxxxx, la somma di € 5.900,00 oltre ad € 33,00 per spese di CTP, interessi sino al soddisfo, compenso del CTU e spese legali.
- 2) *RICONOSCERE*, come riconosce, che la somma di € **10.321,14** indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 674/2015 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 da corrispondere ai Sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore xxxxxxxxxxxxxxxx.
- 3) *DARE ATTO* che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € **10.321,14** cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente.
- 4) *DEFINIRE* l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) *DARE MANDATO* al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore dei Sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore xxxxxxxxxxxxxxxx.
- 6) *DARE ATTO* che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dell'art. 163 c. 2 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente.
- 7) *TRASMETTERE* copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.
- 8) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 29/06/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

f.to Enrico Caruso

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

Il Commissario Straordinario
f.to dott. Francesco Messineo

Il Segretario Generale
f.to dott. Livio Elia Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, 29/06/2016</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE <i>f.to dott. Livio Elia Maggio</i></p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



CITTA' DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO LEGALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

OGGETTO: Sentenza n. 874/2015 emessa dal Tribunale di Marsala. De Priano Gaspare e Consentino Enza c/ Comune di Castelvetrano. Prosa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal
Commissario Straordinario
il 29 GIU. 2016
con deliberazione n. 27

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12 co. 2° della L.R. 449/97

NO
 SI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in
ordine alla regolarità e alla opportunità dell'azione
amministrativa esprime parere favorevole

Data 14.6.2016 Il DIRIGENTE S.O. 1492014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Lirio Elio Ruffalo)

Il RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere favorevole e SE NE ATTESTA
LA COERENZA FINANZIARIA

Data 15.6.2016 **IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROG. AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
E GESTIONE DELLE RISORSE**
(Dott. Andrea Antonino DI CONO)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPIENARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA € 10.546,14

AL CAP 2070.4 PR 741

Data 15 GIU. 2016

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(DOTT. ENRICO ACCIARO)
(AVVOCATO)

[Handwritten signature]

14.06.2016
IL RESPONSABILE P.O. STAFF SINDACO
(Gennaro Di Majo)

[Handwritten signature]

PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore il 12.03.2012, i sigg. **DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza**, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore **.....**, hanno chiesto al Tribunale di Marsala di condannare la Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal minore in conseguenza di un sinistro verificatosi in Castelvetrano nella borgata di Marinella di Scinante, per l'ammontare di € 7.163,00 oltre spese legali ed accessori (All. 1);

CHE costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attores nonché il quantum richiesto (All. 2);

VISTA la Sentenza n° 674/2015, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 1.02.2016 con la quale il Giudice, dott.ssa Filippetta Signorello, in parziale accoglimento delle richieste degli attori, ha condannato il Comune a pagare ai sigg. **DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza**, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore **.....**, la somma di € 5.900,00 oltre ad € 363,00 per spese di CTP, interessi sino al soddisfo, compenso del CTU e spese legali (All. 3);

VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaldo prot. n° 506/leg/G del 4.09.2015 con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'inopportunità di proporre appello avverso la sopradetta Sentenza e l'annotazione positiva del Sindaco (All. 4);

VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaldo, con allegato prospetto degli interessi e rivalutazione monetaria, nella quale si quantificano le somme dovute come segue (All. 5):

SORTE (danni fisici)	€	5.900,00
INTERESSI e RIVALUTAZIONE dal 2.09.2011 al 30.04.2016	€	609,34
SORTE (CTP)	€	363,00
COMPENSO CTU	€	300,00
COMPETENZE LEGALI	€	2.450,00
SPESE LEGALI NON IMPONIBILI	€	218,00
SPESE FORFITARIE 15% su € 2.450,00	€	367,50
CAP su € 2.450,00	€	112,70
TOTALE	€	10.321,14

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 o che la stessa può trovare copertura al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016;

CHE pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra, pari ad € 10.321,14 in favore dei Sigg. **DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO**

Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore

CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva - delibera 2/2005 del 23.02.2005);

CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti - sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'irritescisse pubbliche di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. Civ. Sez. 1, 16/06/2000, n.8223);

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere ~~(favorevole)~~ dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 63 c. 2 del D.Lgs n° 267/2000;

VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

per quanto promesso,

PROPONE

al Commissario Straordinario

1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 674/2015 Tribunale di Marsala, notificata al

Comune in persona del Sindaco in data 11.02.2016, con la quale è stata condannata il Comune di Castelvetrano a pagare ai sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore [nome], la somma di € 5.903,00 oltre ad € 363,00 per spese di CTP, interessi sino al soddisfo, compenso del CTI e spese legali;

2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € 10.321,14 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 674/2015 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L. n° 18.08.2000 n° 267 da corrispondere ai **Sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore** [nome];

3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 10.321,14 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L. n° 126/2014, l'abbigliamento è esigibile nel corrente esercizio, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;


4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale,

5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore dei Sigg. DE PRIAMO Gaspare e CORSENTINO Enza, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore [nome];

6) **DARE ATTO** che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dall'art. 162 c. 2 del D. L. n° 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;

7) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.

IL SINDACO


IL DIRIGENTE AD INTERIM
IL SEGRETARIO GENERALE
(Firma Segretario Generale)




COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parera n. 48/2016 del 16/08/2016 Prot. 57

AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE

PARERE sulla proposta di deliberazione Commissariale (con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale).

Proposta di delibera dall'Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 674/2015 emessa dal Tribunale di Marsala - De Priamo Gaspare e Corsentino Enza c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati ;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilit  - art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarit  tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Visto la richiesta di onorario , della dottoressa Farina Graziana , nominata CTU del procedimento suddetto , pervenuta a mezzo fax a seguito esplicita richiesta da parte di questo Collegio , che si allega al presente parere (lett.A) a supporto delle somme indicate nell'all. n. 5 della delibera e non specificate altrove.

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 10.321,14 al redigendo Bilancio di Previsione 2016.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.


IL COLLEGIO DEI REVISORI



Rag. Maria Nastasi (Presidente)



Dr. Angela Nastasi (Componente)



Dr. Giacomo Elia (Componente)

_____ Assente Giustificato _____

Att. A

Dott.ssa Graziana Parina

Medico Legale
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Studio via Matzini, 41 - 91028 Marsala
via Raffaele 7/A - Palermo
Tel: 328166964 - Fax: 09124102492
E-mail: graziana.parina@unipa.it

RICHIESTA ONORARIO PER CONSULENZA MEDICO-LEGALE

Incarico del 17.10.13, Giudice Dott. Tommaso Pierini Tribunale di
Marsala, Proc. n° 111/2012, causa De Priamo Gaspare e Consorti
Finza ng e Comune di Castelvetrano

La sottoscritta dott.ssa Graziana Parina, nominata C.T.U. nel procedimento
indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 18 DPR 352/88 e successive
modificazioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio
2002, pubblicato sulla GUOR n.182 del 1/8/2002, chiede la liquidazione
dell'onorario nella seguente misura:

- per C.F.U. relativa al numero 1	euro 30,00
- rimborso versato	euro 15,00
TOTALI Euro	45,00

Marsala, 18.04.14

Il Consulente Tecnico
Dott.ssa Graziana Parina
Graziana Parina

Tribunale Marsala
Dipartimento di Giustizia
Marsala
CASSAZIONE PUBBLICA
Comune di Marsala

All'udienza del 17/10/2013
 è presente il c.t.u. GRABIANA FABINA con studio in TARTANNA di
 via LAZZARINI 29 al tel. 0286155281 fax 02861915982
 indirizzo di posta elettronica grabiana@grabiana.com il quale presta giuramento secondo
 la formula di rito.

Alle stesse vengono posti i seguenti quesiti esaminati già nei ed i documenti di causa, annessi

- 1) se l'incidente oggetto del giudizio abbia causato lesioni personali alla persona sottoposta a rita (L. n. 150 Finisecolo), e di che tipo, indicando in particolare (nel prospetto l'effettiva rischiosità esologica all'evento);
- 2) se e in quale misura le lesioni abbiano prodotto un danno permanente (adeguato) e se, nel caso, quale fosse la lesione sulla quale il danno permanente (adeguato) si è verificato, ovvero se nel stesso abbiano avuto effetti successivi;
- 3) se e in che misura percentuale i postumi dell'incidente per cui è causata abbiano ridotto in modo permanente la completezza integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le "attività di vita" comuni alla generalità del personale), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale, tenendo opportunamente conto di eventuali precedenti lesioni conseguenti a eventi, nonché indicando anche - se solo - l'eventuale invalidità temporanea sostenuta;
- 4) se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie ed interventi, precisandone la natura e la difficoltà; in caso positivo stabilisca la conseguente eventuale riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente;
- 5) se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative -che il postulante allega di svolgere- che per frequenza e caratteristiche intrinseche esulino dalle normali attività lavorative;
- 6) se, tenuto conto del lavoro svolto dal postulante al momento dell'incidente e/o di quello di cui è stato oggetto (della sua mansione, del suo grado di lavoro, ecc.), i postumi abbiano inciso sulla specifica attività lavorativa esercitata al momento del fatto, ovvero se possano incidere in concreto su quella attualmente svolta, precisando quale aspetto della stessa risulti compromesso;
- 7) se, ove il postulante risultasse disoccupato, e tenuto conto dell'età, del sesso, delle condizioni economiche, sociali e familiari, del grado di istruzione e delle abitudini professionali, i postumi impediscano del tutto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ovvero quali siano i settori di attività preclusi (fornendo evidenza che a meno di incidenti sulla capacità lavorativa generale -ed. eventuale lavorativa- non deve essere valutato come danno "autonomo", trascurando di "non/componente" ed. considerare in sede di valutazione sugli esiti degli accertamenti di cui ai punti 2 e 4);
- 8) se le spese che la parte dimostri di avere sostenute a seguito dell'infrazione siano state necessarie, utili o superflue (provvedendo ad indicare analiticamente), determinando altresì le spese future di cui necessita;

Il c.t.u. indica per l'insue delle operazioni parziali il giorno 22/10/13 presso la SpA

Il Giudice

Fissa il c.t.u. termine fino al 20/2/14 per la comunicazione ai procuratori delle parti -anche a mezzo posta elettronica- della relazione scritta redatta all'esito delle operazioni assegnate ai procuratori delle parti tenute fino al giorno 21/1/14 per la comunicazione al c.t.u. -anche a mezzo posta elettronica- di eventuali note critiche all'elaborato peritale in cui il c.t.u. al 21/1/14 quale termine ultimo per il deposito in cancelleria della relazione comprensiva degli oppositori chiedendosi alle eventuali critiche formulare dalle parti. Relazione che dovrà essere depositata sia in formato cartaceo che in formato digitale su supporto CD-ROM ed in file del tipo Word 97 2003 -oltre che inviata all'indirizzo telematico di posta elettronica casella.pretoria@tribunale.it indicando ad oggetto: "n. proc. 8/13/2013".

Concede al u.r.u. acconto di € 150,00 più IVA da porsi a carico delle parti solidalmente; autorizza il ctu ad avvalersi di eventuali ausiliari; ritiro la causa al P/S 74 ore 145 per l'esame nel contraddittorio delle parti della relazione scritta (comprensiva delle note critiche e dei successivi chiarimenti).

Concede alle parti termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina del C.T.P. (nomina da eseguirsi eventualmente anche mediante dichiarazione da riportarsi nel verbale d'inizio operazioni, fermo restando la necessità successiva formalizzazione mediante relativa dichiarazione in cancelleria) ferma restando la possibilità di indicare da subito il consulente di parte eventualmente già individuato.

Si dà atto che la difesa di Enzo Olivero nomina sin d'ora C.T.P. il Dot. Nicola Marchi

Si dà atto che la difesa di Enzo Olivero nomina sin d'ora C.T.P. il Dr. Vincenzo

Autorizza le parti al ritiro dei fascicoli che dalle stesse vengono consegnati al ctu.

per il ritiro fascicolo per la parte Olivero, l'avvocato Dele e Serre

per il ritiro fascicolo per la parte casamenti, l'avvocato Dele Berro

per il giuramento ed il ritiro fascicolo delle parti il CTU Quotiana Forina

Il Giudice

Tommaso Pierini
Tommaso Pierini

Il presente foglio costituisce parte integrante del verbale - relativo al p. n. 10 / 2012 - cui viene materialmente colla-

AVV. LIDIA SEIDITA
Via D'Alessi n. 8
91024 CASTELVETRANO (CP)
Tel./fax 0924.44484
e-mail: liseidita@pec.marsala.it

TRIBUNALE DI MARSALA

Sez. Dist. di Castelvetroano

ATTO DI CITAZIONE

Copia
COMUNE DI
CASTELVETRANO

12 MAR 2012

13246

Il signor De' Priamo Gaetano nato a ... il ...
CP ... e la Signora Cosentino Enza nata a ... il ...
CP ... nella qualità di coeredenti in potestà
genitoriale sul minore ... nato a ...
residenti a ... della via ... sono rappresentati e difesi
dall'Avv. Lidia Seidita, presso lo studio della quale, sito in Castelvetroano
Via D'Alessi n. 8, eleggono domicilio giuristico mandato in calce al presente
atto e dichiara di volere ricevere gli avvisi di cartoleria a mezzo fax al
numero 0924/44484. L'indirizzo di posta elettronica è il seguente
seiditalidia01@pec.marsala.it

35/2012
12.03.2012
648
12 MAR 2012

Cita

Il Comune di Castelvetroano, in persona del suo Sindaco *adempiente*, con sede in Castelvetroano elettronicamente domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale

... a comparire all'udienza del 17 Luglio 2012 ore 9,00' ss. dinanzi a
Tribunale di Marsala sezione distrettuale del Tribunale di Castelvetroano nei
locali di sue cartolerie sedite sit. in Via Sardegna in Castelvetroano con invito
e costituirsi in giudizio nella forma di legge almeno venti giorni prima
dell'anzì indicata udienza avanti il giudice che sarà nominato con
avvicinamento che la costituzione oltre l'anzì indicato termine comporterà le
decadenze di cui all'art. 38 e 169 e che in caso di mancata comparizione a.

procederà in sua contumacia per ivi sentire via Sardegna, Giudice
designando, all'udienza che sarà tenuta il giorno 12/7/2012 ore di ora, sun.
l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza
indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 165 c.p.c., ovvero almeno 20
giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del quinto comma dell'art. 168-bis
c.p.c., e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai
sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il
suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 169 c.p.c., e in
caso di mancata comparizione si procederà in sua contumacia per ivi sentire
fare diritto alle seguenti domande per l'intelligenza delle quali si premette

IN FATTO

Il giorno 29/2/2011 alle ore 20,15 circa, il minore in
compagnia dei genitori e del sig. Leonardo Triolo mentre passeggiava in
Mazzella di Selinunte, ad un tratto giunto alla piazza dello Scalo di Brucca
nelle vicinanze dove è ubicata la statua di Padre Pio, il minore inciampava in
una buca non segnalata e rovinava a terra, a causa dell'impetto con l'asfalto
accusava dolori al quinto dito della mano destra ed escorazioni ed amatonii
vari sulle ginocchia. Orbene il sig. a seguito della caduta
non riusciva più ad alzarsi, veniva trasportato, pronaerente, al Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero "Vittorio Emanuele II" di Castelvetrano.
Sottoposto ai primi accertamenti, al minore veniva diagnosticato: *"frattura
longitudinale base 5^a di quinto dito mano Dx. e veniva data una prognosi di*

... fredda giorni e consigli terapeutici di ritornare l'indomani mattina per visita per il controllo
di chirurgia plastica.

Le lesioni riportate dal minore richiedevano ulteriori accertamenti
diagnostici e veniva effettuata visita ortopedica all'esito della quale veniva
accertato la necessità di intervenire chirurgicamente, ma vista la giovane età
del minore non è stato possibile effettuare l'intervento, in quanto il minore
si trova in una fase di crescita ed un eventuale operazione non avrebbe
garantito la funzionalità del dito e quindi la riuscita dell'intervento anche se
è di routine indicata 02/09/2011 il minore accompagnato dai genitori ritornava
e gli veniva diagnosticata frattura longitudinale base F1 del quinto dito
mano dx. Orbene, in data 16/09/2011 il dr. Giuseppe Clemente provvedeva a
immobilizzare con stecca di zimmer e invitava il paziente a ritornare per
controllo il 30/09/2011.

Con lettera ai del 07/09/2011 gli odiermi dolenti, tramite il proprio
legale diffidavano il Comune di Castelvetrano al risarcimento dei danni
e nel contempo invitava lo stesso a provvedere tempestivamente alla
manutenzione dello stato di buco di marina di selinunte, località di
dove è ubicato la statua di Padre pio, paralto il luogo ove si è verificato
l'accidente è ubicato il porto di selinunte ed è il centro storico ove viene
effettuato «l'incanto» ossia la vendita del pesce di buon mercato con un
anteriore nota del 16/01/2011 il sig. di priemo tramite il proprio avvocato
diffidava il Comune a risarcire i danni così come quantificati dal Dr Natale

Marchesi che ha quantificato i danni in euro 7.163,00, ma senza aver avuto alcun riscontro. Invece, sin ad oggi il Comune non ha formulato un'offerta risarcitoria. Le lesioni eziologicamente collegate all'incidente per cui è causata l'invalidità hanno determinato una grave compromissione dell'integrità psico-fisica del minore, tale da incidere non solo sulla sua vita di relazione, ma anche sulla quella dei familiari. Le condizioni fisiche di cui il minore è affetto, rendono tale danno a furia vivere in una situazione di vero handicap, non potendo attendere a nessuno delle attività sue proprie: da quelle primarie (anche di routine, ora per lo stesso motivo di grande sofferenza) a quelle attraverso le quali lo stesso minore era solito esprimere la propria personalità di ragazzo rifiutandosi di andare a scuola per paura di cadere inciampando, nonché le difficoltà di carattere motorio (come portare lo zaino era per lo stesso motivo di affaticamento).

In fatti, per diversi mesi non è più riuscito a praticare sport, come giocare a calcio e soprattutto svolge le lezioni musicali per suonare strumenti musicali, in particolare la tromba, essendosi fratturato il quinto dito della mano destra.

Tale situazione ha comportato, per il minore, una alterazione del suo modus vivendi, altrettanto limitativo, che ha portato al necessitare un danno esistenziale di notevole entità.

IN DIRITTO

Oggi, si avverte che il Comune di Casilveltrano non ha provveduto, all'originaria manutenzione dello scalo di base in Marcella di Selva, in quanto non ha provveduto a riparare la faccane né segnalato il pericolo, era del tutto imprevedibile, dunque, nella fattispecie, è rinviabile la responsabilità a carico del Comune, ha inadempito agli obblighi di cui all'art. 2051 c.c. (art. 2045 e 2051). È pacifico che incombe su, convenute un obbligo di custodia e un consolidato orientamento giurisprudenziale ha sul punto statuito che «allorquando si invoca la responsabilità di cui all'art. 2051 cc contro una Pa in relazione al danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verifica del danno, in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì l'evento dannoso e il nesso causale tra la verifica dell'evento dannoso e la cosa» (Cass. civ. n.15383/2006; conforme Tribunale di Marsia sez. distaccata di Casilveltrano sent.133/09; Tribunale di Palermo sez.III sent.3075/2010).

È ancora una recente sentenza della Suprema Corte ad affermare (Cass. Sez.II,23 Gennaio 2009,n.1691)il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilito da l'art.2051, c.c.è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte del cittadino, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause DI PERICOLO

PER I TERZI ... DUNQUE LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA PRECITATA NORMA SOLO
NEL CASO IN CUI IL DANNO È STATO DETERMINATO DA FORZA
MAGGIORE OPPURE DALL'USO ILLOGICO ED IMPRODENTE DA
PARTE DEL DANNEGGIATO. E, ancora sul punto, la Pubblica
Amministrazione è responsabile ai sensi del combinato disposto di cui
all'art. 2043 e 2051 per danni derivanti agli utenti quando la strada e sue
pertinenze presentino un pericolo occulto e/o un'insidia e/o un trabocchetto
e/o un tranlio, che abbia il doppio e concorrente requisito del carattere
oggettivo della non visibilità e di quel soggettivo dell'imprevedibilità del
pericolo e quando si configuri in concreto il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno arrecato.

Dunque il presupposto imprescindibile dell'art. 2043 c.c. è il
rapporto che lega il custode alla cosa che ha cagionato il danno.

In conformità a tale norma, infatti, custode è chi avendo il potere di
fatto e di governo sulla res ha la possibilità di prevenire in ogni momento che
la stessa possa arrecare danni a terzi.

In ragione dell'istinto rapporto esistente tra il custode e la res il
legislatore ha pertanto stabilito a carico del custode una presunzione *forte* di
responsabilità, con la conseguenza che in tali ipotesi per il
danneggiato è sufficiente provare il mero nesso causale fra cosa e danno,
rimanendo egli esonerato dalla dimostrazione della colpa del custode.

Questo ultimo potrà eventualmente liberarsi da tale presunzione fornendo la prova liberatoria che il danno è ascrivibile al caso fortuito e cioè a un evento naturale o umano, oggettivamente imprevedibile e non conciliabile idoneo a non provocare l'evento.

La normativa vigente e in particolare l'art.14 del Dgs 285/92 esplicitamente stabilisce che gli enti proprietari delle strade devono provvedere alla manutenzione, gestione e polizia delle strade, delle loro pertinenze e annessi, e delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico e all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

In forza delle richiamate prescrizioni l'Ente Pubblico ha l'obbligo di esercitare un continuo ed efficace controllo e una costante vigilanza sulle strade e loro pertinenze.

Tali obblighi per la P.A. derivano dal mero fatto di essere proprietari delle strade.

L'Ente gestore è responsabile dei danni tutti causati agli utenti della strada, laddove non provveda alla manutenzione ovvero crei o lasci persistere, non ponendo in essere alcuna misura di segnalazione, un Ente di prevenzione una situazione di pericolo.

Nel caso di specie la buca esisteva sulla strada, teatro del sinistro oggetto di controversia; non solo non era agevolmente visibile dal minore.

quindi non prevedibile dallo stesso, che non ha potuto evitarla con la normale diligenza, ma non erano presente alcun cartello o segnaletica adeguata che ne segnalasse la presenza per evitare qualsiasi pregiudizio.

...Va infine rilevato che la via ove è accaduto il sinistro è una zona di alta frequentazione e soprattutto zona di passaggio pedonale nel periodo estivo, tanto che lo stesso comune di Castelvetrano chiude la strada al passaggio di veicoli nelle festività e nei periodi estivi. Pertanto l'ignoranza dell'ante convenuto, sull'esistenza della pericolosa buca, è originata da assoluta mancanza di controllo delle principali arterie cittadine e non da presunta, oggettiva impossibilità di controllo.

Per quanto attiene al danno biologico eziologicamente collegato all'incidente per cui è causa, va determinato sulla scorta della valutazione peritale legale del dott. Natale Marchese che sono stati come di seguito specificati:

Danno biologico 3%	3000,00
ITT 30GG	1180,00
ITPaI 75% 20g	590,00
Itp al 50% 20gg	393,00
Danno morale	1000,00
Danno esistenziale	1000,00
Spese mediche documentate	363,00

Ne consegue che il totale dei danni accertati e cure 7.163,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Passando all'analisi del danno esistenziale, com'è noto a questo Giudicante, lo stesso, consistente in pregiudizio di natura non meramente materiale e temporanea ma permanente, oggettivamente accertabile; infatti, il

... soggetto altera le sue abitudini di vita diversa quanto all'espressione della personalità e della
... realizzazione della sua personalità nel mondo esterno e sussiste solo nei casi di lesione di diritti
... o. lesione di diritti inviolabili della persona e garantiti costituzionalmente
... come ad esempio nella fattispecie di danno alla salute.

A tal proposito un recente e pacifico orientamento giurisprudenziale
ha statuito: *"È essenziale l'adeguata personalizzazione del danno biologico
quando dal campo aritmetico risulti che la somma riconosciuta per danno
non patrimoniale complessivo, che va liquidato anche in riferimento ai
pregiudizi ulteriori derivanti dalla persona è immoderatamente contenuta in
valori effettivamente irriversi, del tutto inusuali e non tali da garantire
l'integrità del risarcimento"* (Cass. Civ. Sez. II Sent. 16/11/2011 n. 24916, conformi Cass. Civ. Sez. III sent. 16/11/2011 n. 24916).
... ne consegue che la Suprema Corte non ha mai cancellato la fattispecie del
danno morale intesa come voce integrante la più ampia categoria del danno
non patrimoniale. Né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo
legislativo manifestatosi in epoca successiva alla sentenza del 2008 del
stesse Sezioni Unite, dalle quali il giudice di legittimità, evidentemente non
può in alcun modo prescindere in una disciplina di sistema che, nella
gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa
rispetto alla produzione giurisprudenziale. Secondo il Collegio, l'indirizzo di
... e al discorso si è manifestato attraverso l'emissione di due successivi dip
... n. 37 del 2009 e il n. 181 del 2009, in senso al quale una specifica
disposizione normativa (art.5) ha reso manifesta la volontà di distinguere,

all'indennità delle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte che, sebbene in alcune più estese letture, non vanno mai pediccate in principio di diritto funzionale alla disciplina per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse invece indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie tra la voce di danno biologico da un canto e la voce di danno morale dall'altro; si legge di fatti alla lettera a) del comma 1 e b) del comma 2 dell'art. 138 che la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni, che la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità del danno biologico, della gravità della lesione, della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

Dunque il ragionamento della Corte è ineccepibile: la fonte giurisprudenziale non può ignorare quella legislativa quando si manifesta agli interpreti così chiaro e univoco. Conseguentemente l'odierna deducente ha diritto al risarcimento oltre del danno biologico anche del danno morale ed esistenziale eziologicamente collegato all'infausto evento.

Tanto premesso, poiché il sinistro *de quo* si è verificato a causa della violazione e dell'obbligo di custodia che incombe sul Comune nonché dalle condizioni in cui versava la strada percorsa dall'odierno minore; che nella fattispecie, la buca non era né segnalata né delimitata; che lo spazio di bronca ove vi è il porto di Selvaunte è una piazza pubblica la cui manutenzione è

di competenza del Comune di Castelvetrano, oggi convenuto, e che lo stesso Comune è stato

responsabile per i danni causati al minore: (art. 2051 c.c.)

Ritenuto quanto sopra, il Tribunale di Castelvetrano ha pronunciato il seguente

VOGLIA DEL TRIBUNALE

Ritenere e dichiarare che l'incidente si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Comune di Castelvetrano che ha violato i combinate disposti di cui all'art. 2043 - 2051 c.c.

Conseguentemente, condannare il convenuto, al risarcimento dei danni sofferti dal minore (art. 2059 c.c.) nella misura pari ad euro 7.163,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato il sinistro, sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Come mezzo al fine voglia disporre l'audizione del teste Leonardo

Triolo per rispondere al seguente articolato di prove:

-A- Vero è che il 3.9.2010, alle ore 19:00 circa m. trovavo in Selinunte allo stato di bruci in prossimità della statua di padre Pio con il minore e i suoi genitori?

-B- Vero è che il mentre camminava sopraggiunto presso lo scalo di bruci nelle vicinanze della statua di Padre Pio cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca non segnalata da alcun cartello?

C. Vero è che ha prestato immediatamente soccorso al minore conducendolo presso il Pronto Soccorso del P.O. "Vittorio Emanuele II" di Castelvetrano?

D. Vero è che dopo l'incidente occorso al minore, quest'ultimo si rifiutava di andare a scuola?

E. Vero è che a causa della frattura di dito della mano il minore non ha più potuto suonare la tromba?

Con mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

1. Verbale Pronto Soccorso N 2011223392 del 2.9.2011;

2. Verbale Pronto Soccorso N 2011223430 del 3.9.2011;

3. Referto radiologo del 28.9.2011;

4. Certificato Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del 30.9.2011

5. Certificato Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del 16.9.2011

6. Certificato Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del 11.10.2011

7. Documentazione fotografica del luogo in cui si è verificato il sinistro;

8. Relazione di Consulenza medico legale espletata dal Dr. Natale Marchese;

9. Certificato attestante le sedute di Fisiokinesiterapia rilasciato dal Dr. Leone Filippo;

10. Lettera Avr inviata al Comune di Castelvetrano in data 7.9.2011;

11. Lettera Avr inviata al Comune di Castelvetrano in data 16.3.2012;

12. 4 foto del 04/09/2011 ritraenti il luogo teatro del sinistro;

13. radiografia del 28/09/2011;

14. fattura del dr Natale Marchese del 02/01/2012;

Si chiede, infine che il Giudice voglia disporre C.T.U. medico-legale.

si finisca di accertare il danno biologico permanente subito dal minorenne ed


ortologicamente collegati al sinistro per cui è causato.

Con riserva di adattare ulteriori mezzi istruttori.

Al fine del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è

pari ad € 7.162,00.

Castelvetrano li 13.2.2013

Avv.  Scigina

I sottoscritti CAssentino Enza nata s... il ... e il sig. De primo
Gaspare nato a ... il ... nella qualità di esecutori la potestà
genitoriale sul minore ... in virtù ai sensi dell'art.4, comma 3., del
dlgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione civile
previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo
decreto, delegano a rappresentarli e difenderli in ogni stato, grado e fase del
giudizio, sia di cognizione che di esecuzione, o di opposizione, con facoltà di farsi
sostituire, transigere, conciliare, rilasciare quietanza, rinunciare agli atti del giudizio o
ad alcuni di esso, proporre domande riconvenzionali e/o domande nuove, chiamare
terzi in causa, iscriverne ipoteca e fare quanto altro necessario ed occorrente con
espressa preventiva ratifica di ogni suo atto ed operato l'avv. Lidia
Sardita, eleggendo domicilio presso il suo studio in Via D'Alcesi, 8 in
Castelvetro di Stabia d.lgs. n. 95/2003 o successive modifiche, dichiara di
essere stato informato del trattamento cui possono essere destinati i dati personali
ai soli fini dell'espletamento dell'incarico, comunicazioni obbligatorie ai
competenti Uffici Giudiziari e/o fiscali, e di prestarvi consenso.

Castelvetro di Stabia, 13/02/2012.

CASSENTINO ENZA
DE PRIMO GASPARE

Vere le firme F.to

Avv. Lidia Sardita

Il sottoscritto ...
...
...

TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione Distrettuale di CASTELVETRANO

CASTELVETRANO 09/13/2012
Ad istanza di come in atto

lo sottoscritto Ufficio Giudiziario ha notificato copia di

spettando al Comune di Castelvetrano
Provvedimento n. 51 del 13/09/2012 - Sezione di Castelvetrano
Castelvetrano elettorale Decreto n. 51 del 13/09/2012

qui rogante perché ne abbia legale conoscenza a consegnandola in questo suo domicilio a mani

di Maria Rosa
di Maria Rosa

P. Pizzarello
(Uff. Giud.)

CITTA' DI CASTELVETRANO
UFFICIO 0924-904244
AVV. DANIELA GRINAUDO
C.F. GRMDNE 59M59 F061G
001 - SERVIZIO LEGALE C.A.S. CASTELVETRANO
Piazza Umberto I° n. 5
Tel. 0924 904244 / Fax 0924 904244
51023 (CASTELVETRANO TP)

Copia

TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE DI CASTELVETRANO

Comparsa di costituzione

COMUNE DI CASTELVETRANO (C.F. 81001210814), in persona del Sindaco pro tempore, per carica domiciliato in Piazza Umberto I presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Grinaudo (C.F. GRMDNE 59M59 F061G, Fax n° 0924 904244, P.E.C. dgrinaudo@pec.comune.castelvetroano.tp.it), giusta deliberazione di C.M. n° 192 del 17.03.2012 e mandato a margine della presente, - Convenzionato -

CONTRO

DE PRISMO GASPARE e CORSEMITANO ENZA, rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Scidita;

- Attori -

Ritenuto impugnativamente tutto quanto dedotto ed accipito nell'atto introduttivo del presente giudizio, contestata la documentazione tutta posta a sostegno della domanda, per il comparso Comune di Castelvetroano si spiegano le seguenti eccezioni e difese.

IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 12.03.2012, i Sigg. De Prismo Gaspare e Corsemitano Enza, in qualità di genitori esercenti le potestà sul minore F. S. S. S., hanno chiesto la condanna della Civica Amministrazione al risarcimento dei danni tutti asseritamente subiti in occasione di un sinistro verificatosi il 2.09.2011, per un ammontare complessivo di € 7.163,00.

Nella qualità di Sindaco, Sgarbi rappresenta pro tempore, del Comune di Castelvetroano, l'Ente e rappresenta e difende in nome e per conto dell'Ente, in ogni sua facoltà e legge, in conseguenza della nomina, dimissioni e, succedere agli atti, assente, durante, assenza, malattia, oppure domanda costituzionale e chiamare in terzo le parti e attribuire il ruolo di nominato procuratore e titoli di assente agli atti ritenuti utili alla difesa dell'Ente. Inoltre, si fa presente che la privacy, diritto di avere una copia, visione dell'informazione nei ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 156/2003 e se modif, autorizzando il trattamento dei dati personali dell'Ente, concesso, ai fini della difesa, l'avv. Daniela Grinaudo

CASTELVETRANO
Il Giudice
Dott. Felice Luca Di Biase
Vice giudice
Avv. Daniela Grinaudo

Sostengono gli attori che nella predetta data alle ore 19.00 circa, mentre il loro figlio passeggiava in Casabevtrano località Marinella di Selmunic, inciampò nella piazza Scalo di Bruca vicino alla statua di Padre Pio, inciampava in una buca non segnalata e che, a causa della caduta, riportava danni fisici.

La richiesta risarcitoria era già stata avanzata sragiudizialmente dagli attori con nota a firma del loro procuratore ad litem, pervenuta al prof. gen. del Comune al n° 42383 del 9.09.2011, successivamente quantificata con nota pervenuta al prof. gen. al n° 4105 del 19.03.2012, corredata da documentazione medica, ma non da prove del sinistro.

In assenza di riscontri la pratica rimaneva sospesa, mentre il 12.03.2012 gli attori notificavano atto d' citazione, ponendo a sostegno della richiesta risarcitoria la responsabilità del Comune, per avere omesso di segnalare la buca esistente, a loro dire, un'insidia.

In data 9.05.2012, venne effettuato un sopralluogo congiunto nel sito del sinistro nel corso del quale, preso atto dell'identità dello stato dei luoghi rispetto al momento dell'evento, è stato redatto verbale e scattata una foto.

IN DIRITTO

1) Assenza di responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c.

Per espressa ammissione degli attori, l'evento si verificato mentre il loro figlio, passeggiando nella predetta strada, inciampava in una buca presente nel manto stradale.

Dalla foto scattata al momento del sopralluogo si evince però che non è mai

esistesse una buca in quel punto, ma piuttosto un modesto avvallamento, per di più posto in senso longitudinale rispetto alla direzione di marcia del danneggiato.

Orbene, *“La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”* (Cassazione civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15389).

La semplice visione delle foto del luogo dimostra che non esiste e non esisteva al momento del sinistro un'insidia né un'anomalia capace di determinare l'evento, insomma, *“una condizione potenzialmente lesiva”* della cosa.

Ne è prova anche il fatto che la stessa non è mai stata percepita come pericolo per l'innumerabile quantità di persone che, almeno dalla data del sinistro ad oggi, percorrono quel tratto di strada (cuore della località turistica di Marinella di Selinunte) in tutte le direzioni e che nessuna segnalazione in tal senso è mai pervenuta agli uffici del Comune che sovrintendono alla manutenzione delle strade.

Mausa, pertanto, la prova del nesso eziologico tra la cosa e il danno, essendole più probabile che l'evento si sia verificato a causa di un

comportamento del danneggiato che ha fatto un affidamento improprio sulle condizioni della strada, nella quale la presenza di piccoli avvallamenti non può essere considerata una reale anomalia.

È poiché *“... La responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso etiologico tra la causa del danno e il danno stesso.”*, nessuna responsabilità per l'evento può essere attribuita alla convenuta Civica Amministrazione.

Le esposte circostanze dei fatti costituiscono un elemento estraneo al comportamento normalmente tenuto e da tenersi nell'uso corretto della pubblica strada, come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la descritta anomalia e l'evento così come asseritamente verificatosi.

2) Concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

Sarà il Giudice a valutare se l'attore abbia tenuto nella circostanza un comportamento rientrante nella *“normale diligenza”* richiesta all'utente della strada o se, altrimenti, il suo comportamento distratto abbia determinato o concorso a determinare l'evento, nella misura che riterrà corretta.

Ciò seguendo l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui *“in relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti*

nonché configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.,
l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(persistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale
diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle
caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un
comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del
danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso
di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente
diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in
proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n.
5669/10; 15779/06; 15383/06) (Cass. Civ. Sez. IV. 30.01.2012 n° 1310).

3) Assenza di prova dell'evento e dei danni

Quando anche il Giudice dovesse ritenere il convenuto Comune responsabile
ai sensi dell'art. 2043 c.c., ricadrebbe sull'attore l'onere di provare l'evento
e le sue circostanze, esse non avvenute nel caso in esame.

Le prove del sinistro e delle sue modalità, fornite dall'attore, non appaiono
sufficienti a dimostrare le circostanze siccome riferite né i danni richiesti,
che sono comunque eccessivi.

Si contesta in particolare la richiesta di risarcimento del danno non
patrimoniale che gli attori addirittura indicano in due distinte voci (danno
morale e danno esistenziale), senza che esista alcuna prova che questo si sia
verificato come voce di danno autonoma e ulteriore rispetto al preteso
danno biologico.

Anche la quantificazione di quest'ultimo appare eccessiva e non adeguata al tipo di lesioni asseritamente riportate dal minore.

Così premesso e ritenuto,

VOGLIA IL GIUDICE

Reictis adversis, salvis iuribus,

ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata al

Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c.;

in subordine ritenere e dichiarare la corresponsabilità del danneggiato

nella causazione del sinistro e, per l'effetto, rigettare la sua richiesta risarcitoria;

in ogni caso, ritenere e dichiarare l'inesistenza del preteso danno morale ed esistenziale;

ritenere eccessiva e comunque non provata la richiesta risarcitoria;

vinte le spese e salvo ogni altro diritto.

Produzione come da indice al fascicolo.

Castelvetrano, 9.07.2012

Avv. Daniela Grimaudo



*Ufficio legale
al tribunale*

Sentenza n. 674/2015 pubbl. il 03/09/2015

RG n. 80111/2012

Repert. n. 1179/2015 del 03/09/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE

ALL. 3
39/2016
11.02.2016
305

in composizione monocratica in persona del magistrato:

dott.ssa Filippetta Saporoello

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 80111/2012 R.G.

OGGETTO risarcimento danni ex art. 2045-2051 c.c.

veramente

tra

DE PRIAMO GASPARE, nato a [illegibile] il [illegibile], codice fiscale [illegibile], e

CORSENTINO ENZA, nata a [illegibile] il [illegibile], codice fiscale [illegibile], nella

qualità di genitori, entrambi in potestà sul minore [illegibile], nato a [illegibile] il [illegibile], tutti

residenti in Palermo, elettivamente domiciliati in Castelvetro presso lo studio dell'Avv. Lidia Scudita

che li rappresenta e difende in virtù di mandato ad litem in calce all'atto introduttivo del giudizio.

- atti -

e

COMUNE DI CASTELVETRANO, codice fiscale 81001210814, in persona del sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Giannardo, giusta deliberazione di G.M. n. 192 del

17.05.2013 e mandato ad litem stesso a vantaggio della comparsa di costituzione e risposta,

- convenio -

COMUNE DI
CASTELVETRANO
11 FEB 2016
Prot. N. 4903
Cat. GI. Fasc.

COMUNE DI CASTELVETRANO - SERVIZIO DI POSTECONOMIA - SANI 5103



Conclusioni delle parti:

Attore: Vuole il Tribunale ritenere e dichiarare che l'incidente si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Comune di Casalvelino che ha violato il combinato disposto di cui all'art. 2043/2051 c.c.; conseguentemente, condannare il convenuto, al risarcimento dei danni sofferti dal minore nella misura pari ad € 7.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato il sinistro sino alla data dell'effettivo soddisfacimento e le spese.

Convenuto: Vuole il Tribunale ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune di Casalvelino ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c.; in subordine, ritenere e dichiarare la non responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ridare la sua richiesta inarcionata in ogni caso, ritenere e dichiarare l'inesistenza del preteso danno morale ed esistenziale; infine eccessiva e comunque non provata la richiesta risarcitoria; viene le spese.

OMISSIS

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione De Priamo Giuseppe e Consentino Enzo hanno evocato in giudizio il Comune di Casalvelino per essere risarciti tutti i danni fisici subiti in occasione dell'evento sinistro accaduto in Casalvelino il giorno 2 settembre 2011 al minore; hanno invocato all'opo la tutela apprestata dall'art. 2051 c.c. e quella di cui all'art. 2043 c.c.

Leute civile convenuto ha contestato tutte le asserzioni e richieste avanzate sia in ordine alla dedotta responsabilità che alle conseguenze lesive.

Il giudizio, istruito attraverso la documentazione agli atti, l'esame delle parti e la CTU medico legale volta ad accertare le suddette lesioni, è stato tenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate dai comparenti:

Tutti gli elementi acquisiti in giudizio hanno fornito il necessario supporto probatorio in relazione all'accadimento dell'evento lesivo occorso al minore il giorno 2 settembre 2011, alle ore 20:15 circa. Il teste Leonardo Tizio ha infatti confermato di aver assistito alla caduta del minore, indicando, quale causa, la presenza di una buca sul marciapiede stradale.

Anche il teste Rizzo, indicato da parte convenuta, ha riconosciuto la presenza di un piccolo avvallamento nel sito indicato da parte attore quale teatro del sinistro.

A tal uopo si precisa che, nonostante agli atti non sia stato allegato il fascicolo di parte convenuta, copia del documento e della citazione fotografica esibite al teste Rizzo sono conservati nel fascicolo di parte attore e, per l'effetto, le dichiarazioni rese dal teste appaiono utilizzabili ai fini del decidere.



Sentenza n. 674/2015 pubbl. il 03/09/2015

RG n. 80111/2012

Repert. n. 1179/2015 del 03/09/2015

lud., provare il fatto stesso e la situazione ex loco indicata dal danneggiato, in punto di fatto si precisa che la turba invocata dagli atti discende dalla sostenuta responsabilità del Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art. 2051 c.c.

La Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso di azione di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., su piano probatorio è rilevante un'indagine sul comportamento del custode, trattandosi di una responsabilità prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, il cui fondamento è costituito dal rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fatto fornito, con un evidente vantaggio processuale per il danneggiato, dato dall'inversione dell'onere della prova: il danneggiato sarà tenuto a provare il fatto per esonerarsi dalla responsabilità.

Per quanto attiene poi al concetto di prevedibilità del danno, che assume un ruolo fondamentale in merito alla tematica del danno da cosiddetto tabacchetto, la Suprema Corte ha ribadito che il comportamento del danneggiato è in grado di interrompere il nesso causale esistente tra la causa del danno e il danno stesso.

Invece la graduazione della prevedibilità del danno consente di differenziare l'onere di attuazione del danneggiato, il cui comportamento colposo è in grado di atteggiarsi, a seconda dei suddetti parametri, quale concetto causale colposo o quale colpa esclusiva, giungendo ad escludere la responsabilità del custode.

La prova del caso fornito – che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa o l'evento lesivo – seppur incombente al custode, presuppone comunque che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso imputato e la cosa in custodia.

La natura oggettiva (o "sottro-oggettiva") della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., esonera infatti il danneggiato soltanto dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita.



Infatti, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dagli utenti per il cattivo stato di manutenzione delle strade, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'articolo 2051 si può applicare salvo che non si provi il caso fortuito che consiste non solo in un'alterazione dei luoghi imprevedibile e non eliminabile, ma che può verificarsi anche nella condotta del danneggiato che ha ommesso di adottare le normali cautele e non utilizzando impropriamente il bene pubblico ha determinato l'interruzione del nesso causale tra il fatto in questione ed il danno.

È infatti erronéo l'assunto in base al quale l'allumata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legitimi il danneggiato a scaricare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia o sia in alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta "surdità", rinfacciato per ciò solo al custode ogni altro onere, *sub specie* di prova l'obiettività del caso fortuito.

Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la *res* o, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'esistenza della cosa a produrre il danno, la ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connessa, almeno che - in assenza di una situazione "attenuata" della cosa - il nesso causale non può per definizione essere precluso.

La oggettiva pericolosità (o "intrinseca") della *res*, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è rinunciabile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un *onus* logico rispetto alla prova l'onerosità, di cui sarà poi onerato il custode.

Applicando siffatti principi al caso de quo, dall'effettiva svolta (e) a mezzo dei testi escussi ecc della documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice ed implicitamente riconosciuta da parte convenuta) è risultato che lungo il tratto stradale percorso dal minore era presente un piccolo avvallamento/depressione del manto stradale che, per le sue caratteristiche funzionali, costituiva l'ideale "diffusa depressione urbana" alla considerazione dell'ora in cui è avvenuto il sinistro cioè della



sua colorazione (identica al resto del mento bruno) ne impedivano l'avvicinamento e la prevedibilità.

Da quanto su detto discende la fondatezza della sostenuta responsabilità ex art. 2051 del Codice Civile nel concorso nella causazione del sinistro.

Per tutti i motivi sin qui esposti, stabilita l'esclusiva responsabilità del Comune di Castelvetro nella causazione del sinistro, si procede alla quantificazione del danno riportato nel 1° e 2° punto, applicando alle voci di danno accertate in sede di CTU i valori stabiliti dalla tabella redatta dal Tribunale di Milano, relativamente all'epoca del sinistro.

Con riguardo alla valutazione del danno, le conclusioni rassegnate dal nominato CTU appaiono coerenti e rispondenti ai criteri medici legali per tanto, nonostante le contraddizioni avanzate da parte attica, si convalida e si fa propria la quantificazione stabilita dal perito d'ufficio.

Il citato CTU ha pertanto diritto al pagamento della complessiva somma di € 3.900,00 a titolo di danno biologico, comprensivo di tutte le sofferenze anche di natura morale e personalizzate; inoltre, il danneggiato ha diritto ad € 2.730,00 per giorni di TTP al 75%, € 1.365,00 per ulteriori giorni trenta di TTP al 50% ed infine € 1.299,00 quale invalidità permanente pari all'uno per cento, oltre la personalizzazione già compresa nel complessivo importo di € 5.000,00.

Tale primo importo è stato appunto oggetto di personalizzazione, in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia Scionti Unite n. 26972/2008, ha inteso, superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transitorio automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una nozione unica di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un danno - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale.

Ai suddetti importi andrà poi aggiunta la somma di € 365,00 affondata dagli atton per la redazione della consulenza di parte.

PAG. 11

Sentenza n. 674/2015 pubbl. il 03/09/2015
RG n. 80111/2012
Repert. n. 1179/2015 del 03/09/2015

Nessuna altra voce di danno può riconoscersi in mancanza di idoneo riscontro probatorio, non potendosi certo affidare siffatta prova a valutazioni ed opinioni espresse da eventuali testi.

Concludendo, il Comune di Castelvetrano viene condannato al risarcimento dell'integrale danno subito dal minore *.....*, quantificato pari ad € 5.900,00 per danno biologico, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dall'epoca del sinistro al soddisfo, oltre ad € 363,00 per danno patrimoniale a titolo spese per la redazione della C.P.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 80111/2012 R.G., definitivamente pronunciando respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

in esecuzione della comando avanzata dagli atti, dichiara che l'incidente occorso in data 2 settembre 2011 si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Comune di Castelvetrano che ha violato il combinato disposto di cui all'art. 2051 c.c.;

conseguentemente, condanna il convenuto Comune di Castelvetrano al risarcimento integrale dei danni sofferti dal minore *.....*, quantificati pari ad € 5.900,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, oltre la somma di € 363,00 per costo di C.P.

condanna il Comune di Castelvetrano a rifondere agli autori le spese di lite, liquidate pari ad € 218,00 per calcoli ed € 2.450,00 per compensi di prosecuzione (€ 450,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 800,00 per la fase decisoria); oltre spese forensi ed oneri di legge;

per le deflittivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U.;

Così deciso in Marsala il 03/09/2015

Il Giudice

Daniela Fulgatta Signorile



887

La presente è stata depositata in cancelleria il giorno _____
 e ha ricevuto il numero _____
 La presente è stata depositata in cancelleria il giorno _____
 e ha ricevuto il numero _____
 La presente è stata depositata in cancelleria il giorno _____
 e ha ricevuto il numero _____



TRIBUNALE DI MARSALA
 UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI
 SEZIONE DI NOTIFICA
 CASTELVESTRANO 11/01/2016
 A richiesta di
 lo sottoscritto
 Unis...

Comune di CASTELVESTRANO
 in persona del suo Sindaco Sig. Giuseppe
 Via

dell'impiegato dell'ufficio protetto
 Giuseppe Lanza P. S.
 P. S.

Procedura in corso

Libero Consorzio Comitale di Trapani



Città di Castelvetro

Assai Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I

Tel. 0924-909210 / 0924-909267

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

122 Castelvetro (Tp)

Telefax: 0924-904244

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: DE. PRIAMO Gaspare + 1 c/ Comune di Castelvetro - proc. civ. n° 80111/2012 R.G. Tribunale di Marsala - Sentenza del 3.09.2015

Al Sindaco

sindaco@pec.comune.castelvetro.tp.it

>>>>

Con la sentenza indicata in oggetto, il Tribunale di Marsala ha accolto la domanda degli attori e condannato il Comune di Castelvetro a pagare loro, quali maggiori esecutori la somma sul minore € 7.168,00, la somma di € 5.900,00 maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data del sinistro (2.09.2011) sino al soddisfo, nonché spese della C.T.U. e della C.T.P. e spese legali pari ad € 2.668,00 oltre accessori di legge.

Il tutto a fronte di una richiesta pari ad € 7.168,00, oltre interessi e danno morale.

Avverso la sentenza non si ritiene di dovere proporre gravame, alzo anche che l'attribuzione al Comune della responsabilità dell'evento, correttamente motivata in sentenza, si è basata su una valutazione discrezionale del Giudice sulla visibilità dell'anomalia stradale e sulla correttezza del comportamento dell'utente, non censurabile con sufficienti elementi, che la somma riconosciuta al danneggiato è inferiore a quella richiesta e che la domanda di risarcimento del danno morale aggiuntivo non è stata accolta.

A ciò si aggiunga l'alta del giudizio di appello, anche in relazione al rischio una condotta, anche solo parziale, al pagamento delle spese di lite.

Si invita pertanto a provvedere all'adempimento degli atti amministrativi necessari alla Equidazione del dovuto.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo

Prot. di Settore n° 506 / leg / G del 4.09.2015

ACC 5

Sentenza n° 674/2015 Tribunale di Marsala
DE PRIAMO G. + 1 c/ COMUNE di CASTELVETRANO


*** *****

SOMME DOVUTE EX SENTENZA

SORTE (danni fisici)	€	5.900,00
INTERESSI e RIVALUTAZIONE dal 2.09.2011 al 30.04.2016	€	609,94
SORTE (CTP)	€	363,00
COMPENSO CTU	€	300,00
COMPETENZE LEGALI	€	2.450,00
SPESE LEGALI NON IMPONIBILI	€	218,00
SPESE FORFETARIE 15% su € 2.450,00	€	367,50
CAP su € 2.817,50	€	112,70
TOTALE DA CORRISPONDERE	€	10.321,14

Castelvetroano, 1.06.2016

Avv. Daniela Grimaudo



Calcolo della Devaluazione Monetaria

Importo da Devalutare: € 5.900,00

Del mese di: Settembre 2015

Al mese di: Settembre 2011

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice Settembre 2015: 107

Indice Settembre 2011: 103,2

Ricordo Indici: 1

Indice di Devaluazione: 0,964

Totale Devaluazione: € 210,51

Importo Devalutato: € 5.689,49

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Data Iniziale: 02/09/2011

Data Finale: 30/04/2016

Capitale Iniziale: € 6.609,49

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2011

Scadenza Rivalutazione: Aprile 2016

Indice Istat Utilizzato: FOI generale

Dal:	A:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
02/09/2011	31/12/2011	€ 5.865,86	1,50%	120	€ 28,93
01/01/2012	02/09/2012	€ 5.865,86	2,50%	246	€ 98,64
02/09/2012	02/09/2013	€ 5.911,38	2,50%	365	€ 147,78
02/09/2013	31/12/2013	€ 5.905,99	2,50%	120	€ 40,54
01/01/2014	02/09/2014	€ 5.905,99	1,00%	245	€ 38,64
02/09/2014	31/12/2014	€ 5.900,00	1,00%	120	€ 19,40
01/01/2015	02/09/2015	€ 5.900,00	0,50%	245	€ 19,80
02/09/2015	31/12/2015	€ 5.882,93	0,50%	120	€ 9,67
01/01/2016	30/04/2016	€ 5.882,93	0,20%	121	€ 3,90

Indice alla Decorrenza: 103,2

Indice alla Scadenza: 99,5

Raccordo Indici: 1,071

Coefficiente di Rivalutazione: 1,034

Totale Rivalutazione: € 193,44

Capitale Rivalutato: € 5.882,93

Totale Giorni Giorni: 1702

Totale Interessi: € 416,50

Rivalutazione - Interessi: € 809,94

Capitale Rivalutato + Interessi: € 6.299,43